

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA: Appalti pubblici - Impugnazione degli esiti di una procedura concorsuale - Graduazione dei motivi di ricorso - Occorre seguire l'ordine contenuto nel ricorso.

Tar Campania - Salerno, Sez. I, 28 settembre 2021, n. 2021

“[...] nei processi connotati da parità delle parti e principio dispositivo, l'ordine dei motivi vincola il giudice” e tanto “sebbene la sua osservanza possa portare, in concreto, ad un risultato non in linea con la tutela piena dell'interesse pubblico e della legalità; tale fenomeno....si manifesta in particolare nelle controversie aventi ad oggetto procedure competitive o selettive, allorché il ricorrente anteponga l'esame delle censure che gli permettono di conseguire il bene della vita finale (l'aggiudicazione di una gara d'appalto, la nomina ad un pubblico ufficio, l'inserimento in una graduatoria), rispetto a quelle il cui accoglimento implicherebbe l'eliminazione di tutta o parte della sequenza procedurale attraverso la rimozione di tutti i vizi riscontrati [...].

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente ha partecipato alla procedura valutativa bandita dall'Università degli Studi di Salerno per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare M-PSI/08 (Psicologia clinica), settore concorsuale 11/E4 (Psicologia clinica e dinamica) presso il Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione.

1.1. Alla procedura ha partecipato anche la prof.ssa Chiara Fioretti, dichiarata vincitrice giusta decreto rettorale n. 1868/2020 (poi modificato con decreto n. 1980/2020 per la correzione di un errore materiale), cui è stato attribuito il punteggio complessivo di 58,3, con un distacco di 5,2 punti sul ricorrente, cui sono stati attribuiti 53,6 punti.

1.2. Tali decreti, nonché i relativi atti prodromici, sono stati impugnati dal ricorrente con atto notificato il 30 dicembre 2020 e depositato il 15 gennaio 2021, sulla base dei seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati:

“1) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT.: 3, 97 E 98, COST.; 1, 2 e 3, L. 241/1990; 16 e 24, L. 240/2010; 8 DEL “REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DI PROFESSORI DI PRIMA E DI SECONDA FASCIA E DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO” DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO; 4 DEL BANDO DI CONCORSO. VIOLAZIONE DEI CRITERI STABILITI DALLA COMMISSIONE. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA ASSOLUTA DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE, IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ, ARBITRARIETÀ, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, SVIAMENTO”: sono stati erroneamente sottovalutati i punteggi attribuibili al ricorrente con riferimento ai subcriteri A1 (“Relatore congressi internazionali” e “Relatore congressi nazionali”),

A2 (“*Determinazione analitica dell’apporto individuale del candidato*”) e B (“*Attività didattica a livello universitario*”);

“II) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 97 E 98, COST.; 18, L. 240/2010; 12, D.P.R. 487/1994; 11 DEL “REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DI PROFESSORI DI PRIMA E DI SECONDA FASCIA E DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO” DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO; 1 DEL BANDO DI CONCORSO. VIOLAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA, CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. SVIAMENTO”: in via subordinata, va censurato il *modus operandi* della commissione che da un lato ha erroneamente individuato i criteri, violando il bando, dall’altro non ha predeterminato i sub-criteri, adottati solo dopo l’apertura dei plichi dei candidati;

“III) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 97 E 98, COST.; 16, L. 240/2010; 11 DEL “REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DI PROFESSORI DI PRIMA E DI SECONDA FASCIA E DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO” DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO; 7 DEL BANDO DI CONCORSO. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ, SVIAMENTO”: è illogica la previsione, nell’ambito del criterio relativo al *Curriculum*, di soli 2 punti per il parametro “Attività clinica”, stante la riferibilità del settore concorsuale in questione alla “Psicologia clinica”; risulta del pari illogica l’attribuzione alla controinteressata di un punto per tale parametro, nonostante la limitatissima competenza maturata nel settore; è infine eccentrico il criterio di valutazione che prevede l’attribuzione di punteggi per l’attività di relatore di tesi di laurea;

“IV) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 97 E 98, COST.; 16, L. 240/2010; 11 DEL “REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DI PROFESSORI DI PRIMA E DI SECONDA FASCIA E DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO” DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO; 7 DEL BANDO DI CONCORSO. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ, SVIAMENTO”: la Commissione, non rispettando i criteri dalla stessa definiti, non ha adeguatamente valutato il volume e la continuità della produzione scientifica dei candidati.

1.1. Il ricorrente ha altresì chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi.

2. Si sono costituite la controinteressata e l’Università, instando per il rigetto del ricorso siccome infondato.

2.1. La controinteressata ha altresì spiegato ricorso incidentale, affidato ai seguenti motivi:

“I) VIOLAZIONE ARTT. 3 e 97 COSTITUZIONE; VIOLAZIONE DEL BANDO; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI CRITERI VALUTATIVI ESPRESSI DALLA COMMISSIONE DI CUI ALL’ALLEGATO 1.1. DEL 21.9.2020; ERRATA VALUTAZIONE DEI TITOLI INDICATI DAI CANDIDATI; INGIUSTIZIA MANIFESTA; INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI; ERRONEITA' DI MOTIVAZIONE ED ISTRUTTORIA; ILLOGICITA'; VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO; DISPARITA' DI TRATTAMENTO; DIFETTO DI PRESUPPOSTI; SVIAMENTO: al ricorrente principale sono stati illegittimamente attribuiti punteggi non assegnabili per le voci “attività di relatore tesi” e “corsi di perfezionamento/master/dottorato”;

“II) VIOLAZIONE ARTT. 3 e 97 COSTITUZIONE; VIOLAZIONE DEL BANDO; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI CRITERI VALUTATIVI ESPRESSI DALLA COMMISSIONE DI CUI ALL’ALLEGATO 1.1. DEL 21.9.2020; ERRATA VALUTAZIONE DEI TITOLI INDICATI DAI CANDIDATI; INGIUSTIZIA MANIFESTA; INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI; ERRONEITA' DI MOTIVAZIONE ED ISTRUTTORIA; ILLOGICITA'; VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO; DISPARITA' DI TRATTAMENTO; DIFETTO DI PRESUPPOSTI; SVIAMENTO”: illegittimamente alla ricorrente incidentale non sono stati attribuiti ulteriori punti per le voci “relatore congressi nazionali”, “partecipazioni a convegni”, “determinazione analitica dell’apporto individuale del candidato”, “attività didattica a livello universitario”;

“III) VIOLAZIONE DEGLL’ART.97 COSTITUZIONE; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 e ss. L. 7.8.1990 n. 241; ULTERIORE VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA INNANZI INDICATA; VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO; DIFETTO ASSOLUTO DEI PRESUPPOSTI; DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA TRAVISAMENTO DEI FATTI; VIOLAZIONE DI NORME TECNICHE; ILLOGICITA' ED IRRAZIONALITA' MANIFESTE”: gli atti impugnati sono affetti da difetto di motivazione.

3. Con atto di motivi aggiunti depositato il 16 febbraio 2021 il ricorrente principale ha impugnato il Decreto rettorale Rep. n. 2160 del 23.12.2020, che ha nominato la dott.ssa Fioretti professore associato, lamentandone l’illegittimità derivata dai vizi censurati con il ricorso originario.

4. Previo scambio di memorie e memorie di replica ex art. 73 c.p.a., all’udienza pubblica del 30 giugno 2021 la causa è stata introitata in decisione.

5. Il Collegio procede prioritariamente all’esame del ricorso principale.

5.1. Nell’ambito dello stesso, in ragione della espressa graduazione dei motivi formulata da parte ricorrente, verranno dapprima esaminati il primo, il terzo e il quarto motivo, a mezzo dei quali si contesta l’illegittimo esercizio del potere di apprezzamento tecnico-discrezionale nell’attribuzione dei punteggi e, solo in via gradata, il secondo motivo volto a censurare l’operato della Commissione

in punto di erronea determinazione dei criteri e omessa predeterminazione dei sub-criteri. Tanto alla luce del chiaro *dictum* dell'Adunanza Plenaria, secondo la quale, “*nei processi connotati da parità delle parti e principio dispositivo, l'ordine dei motivi vincola il giudice*” e tanto “*sebbene la sua osservanza possa portare, in concreto, ad un risultato non in linea con la tutela piena dell'interesse pubblico e della legalità; tale fenomeno....si manifesta in particolare nelle controversie aventi ad oggetto procedure competitive o selettive, allorquando il ricorrente anteponga l'esame delle censure che gli permettono di conseguire il bene della vita finale (l'aggiudicazione di una gara d'appalto, la nomina ad un pubblico ufficio, l'inserimento in una graduatoria), rispetto a quelle il cui accoglimento implicherebbe l'eliminazione di tutta o parte della sequenza procedurale attraverso la rimozione di tutti i vizi riscontrati*” (Adunanza Plenaria, 27 aprile 2015, n. 5).

5.2. In via preliminare devono essere esaminate le doglianze formulate dalla controinteressata nella memoria di replica del 9 giugno 2021, volte ad ottenere la dichiarazione di irricevibilità e/o inammissibilità di “*temi, eccezioni, deduzioni e richieste nuovi*” introdotti dal ricorrente successivamente alla proposizione del ricorso e oltre il termine di decadenza. Le doglianze non possono essere accolte con riguardo alla “*richiesta contenuta nella memoria di replica di rinvio della rinnovata valutazione ad altra commissione con diversa composizione*”, atteso che già nel ricorso introduttivo il ricorrente aveva lamentato la mancata predeterminazione dei sub-criteri di cui si “*scorge l'esistenza solo dalla lettura delle schede di valutazione dei due candidati allegare allo stesso verbale numero 2*” affermando che “*ne deriva, inesorabile, la necessità di invalidare l'intera procedura*”. Quanto alla “*attribuzione del punteggio che lievita a vantaggio del ricorrente nella pagina 43 della memoria del 28.5.2021*”, avendo il ricorrente rivendicato nell'atto introduttivo il punteggio complessivo di 63,3 punti, non può essere valutata la richiesta di ulteriori 0,5 punti aggiuntivi per “*Corsi di perfezionamento/master/dottorato*” formulata *ex novo* nella pagina 43 della memoria del 28 maggio 2021.

6. Con il primo motivo il ricorrente lamenta l'erronea sottovalutazione dei punteggi a lui attribuiti con riferimento ai seguenti subcriteri:

- a) A1 “*Relatore congressi internazionali*”: sono stati presi in considerazione 5 congressi in luogo dei 7 computabili, con conseguente assegnazione di 1 punto in luogo di 1,4;
- b) A1 “*Relatore congressi nazionali*”: sono stati valutati 8 congressi anziché 13, con conseguente assegnazione di 0,8 punti in luogo di 1,3;
- c) A2 “*Determinazione analitica dell'apporto individuale del candidato*”: al ricorrente avrebbe dovuto essere attribuito il punteggio di 10,4 (anziché 9,2) perché in 10 pubblicazioni figura come primo nome e in due come penultimo nome;

d) sempre con riferimento al medesimo subcriterio A2 “*Determinazione analitica dell’apporto individuale del candidato*” al ricorrente spetterebbero ulteriori 1,8 punti laddove i criteri fissati dalla commissione dovessero essere interpretati nel senso che la qualità di “*corresponding author*” dia luogo ad un punteggio ulteriore rispetto a quello relativo alla posizione del nome;

e) in ordine al criterio B “*Attività didattica a livello universitario*” al ricorrente avrebbero dovuto essere attribuiti 6 punti in relazione ai 2 corsi tenuti per 6 anni presso la Pontificia Università Ateneo Salesiano Roma, università straniera che rilascia titoli equipollenti a quelli italiani, come sancito dal Decreto MURST del 2 gennaio 1990.

6.1. Premesso che, per consolidata giurisprudenza, “*nei concorsi per professore universitario l’elevato tasso di discrezionalità della valutazione dell’attività scientifica dei candidati comporta una ampia area di insindacabilità del giudizio da parte del giudice amministrativo. Il giudizio della Commissione giudicatrice in tali selezioni, essendo essenzialmente un giudizio complessivo sulle esperienze e sulla preparazione scientifica dei candidati ed essendo esercizio dell’ampia sfera della discrezionalità tecnica, è censurabile unicamente sul piano della legittimità, per evidente superficialità, incompletezza, incongruenza, manifesta disparità, emergente dalla stessa documentazione, tale da configurare un evidente eccesso di potere, senza con ciò entrare nel merito della valutazione della Commissione*” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 26 agosto 2019, n. 10591), ritiene il Collegio che, nel caso di specie, le valutazioni della Commissione siano scevre da vizi logici e non evidenzino, pertanto, i denunciati profili di eccesso di potere con riferimento ai profili sub a) b), d) ed e).

6.2. In dettaglio:

- quanto ai profili sub a) e b), come rilevato dall’amministrazione resistente e ammesso dallo stesso ricorrente, nel *curriculum vitae* non è stato specificato il ruolo di relatore rivestito dal ricorrente nei congressi per i quali si rivendica l’attribuzione di ulteriore punteggio (salvo che per il congresso internazionale “*The second international conference on the dialogical self*” del 2004, per il quale andavano dunque attribuiti 0,2 punti); tali congressi pertanto legittimamente non sono stati presi in considerazione dalla commissione. Né il ruolo di relatore può inferirsi senza dubbio, come vorrebbe il ricorrente, dalla citazione come “*primo nome*” nei lavori presentati: tale circostanza, se è indice della primarietà nella conduzione del lavoro di ricerca (premiata mediante l’attribuzione di un apposito punteggio nell’ambito del distinto subcriterio A2) non comprova che il lavoro sia stato da lui presentato nei convegni richiamati, ben potendo anche altro dei coautori svolgere il ruolo di relatore. Peraltro si osserva che nell’*incipit* della relativa sezione del *curriculum* il ricorrente aveva

indicato, genericamente “*partecipazione a congressi*” così ulteriormente legittimando l’interpretazione della Commissione;

- risultano condivisibili le argomentazioni secondo le quali il punteggio per “*corresponding author*”, di cui al punto d), non va sommato a quello derivante dalla posizione del nome, ma è da intendersi in alternativa alla posizione “*altro*”; tale criterio risulta peraltro simmetricamente applicato ad entrambi i partecipanti;

- quanto alla “*attività didattica a livello universitario*” di cui al punto e), si rileva, in punto di fatto, che:

i) l’attività svolta è stata indicata dal ricorrente in *curriculum* con la seguente dizione “*Dal 2001 al 2007: Pontificia Università Ateneo Salesiano Roma – Docente e relatore/correlatore di numerose tesi di laurea - Professore invitato di “Biologia e Fondamenti anatomo-fisiologici dell’attività psichica” e di “Psicologia Fisiologica”*”;

ii) dal certificato rilasciato dalla Pontificia Università in data 10 dicembre 2020 risulta che egli ha svolto gli insegnamenti di “*Biologia e Fondamenti anatomo-fisiologici dell’attività psichica*” per gli anni accademici 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007 e di “*Psicologia Fisiologica*” gli anni accademici 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007;

iii) con riferimento alla “*Attività didattica a livello universitario*”, la scheda di valutazione prevedeva un punteggio massimo di 10, così assegnabile: “*2 per ogni incarico di almeno 20 ore/2 crediti in SSD 11E4: 1 se 10 ore 1 credito; 0,5 se meno di 10 ore, non specificato o non SSD 11E4*”;

Orbene rileva il Collegio che, alla luce della formulazione estremamente lacunosa del *curriculum* (peraltro non corretta, atteso che gli insegnamenti di “*Biologia e Fondamenti anatomo-fisiologici dell’attività psichica*” sono stati tenuti non dal 2001 al 2007, ma solo dal 2003 al 2007, per 4 anni accademici), non sia censurabile la valutazione della Commissione, incumbendo sul partecipante alla procedura l’onere di fornire tutte le informazioni necessarie alla valutazione dei titoli. Nel caso in esame, sarebbe stato onere del ricorrente specificare che il ruolo di professore invitato equivale a quello di professore a contratto (eventualmente a tal fine allegando, o quanto meno richiamando, gli statuti della Pontificia Università) nonché rappresentare che gli insegnamenti *de quibus* sono stati attivati presso la facoltà di Scienze dell’Educazione, al fine di poter attribuire rilevanza al decreto del MURST del 2 gennaio 1990 (ai sensi del quale “*ai fini dell’ammissione agli esami di Stato della professione di psicologo, i titoli di licenza e di dottorato rilasciati dall’ Università Pontificia Salesiana di Roma, facoltà di Scienze dell’educazione, sono considerati equipollenti al diploma di laurea in psicologia rilasciato dalle università italiane*”).

6.3. Le censure del ricorrente sono invece corrette relativamente al profilo sub c), non essendo stato assegnato l'ulteriore punteggio di 1,2, come riconosciuto dall'Ateneo, per mero errore di calcolo aritmetico. Tuttavia l'attribuzione del maggiore punteggio rivendicato, anche se sommato a quello riconoscibile per il congresso internazionale di cui al § 6.2, non consentirebbe in ogni caso al ricorrente di graduarsi in posizione migliore rispetto alla controinteressata, atteso lo scarto di 5,2 punti sussistente fra i due partecipanti alla procedura.

7. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta l'illogicità della previsione, nell'ambito del criterio D relativo al *Curriculum*, di soli 2 punti per il parametro "Attività clinica", attesa la riferibilità del settore concorsuale in questione alla "Psicologia clinica"; sostiene l'incongruità dell'attribuzione alla controinteressata di un punto per tale parametro, nonostante la limitatissima competenza maturata nel settore; contesta l'eccentricità del criterio di valutazione che prevede l'attribuzione di punteggi per l'attività di relatore di tesi di laurea.

7.1. Anche tali censure non possono essere accolte.

7.2. Premesso che *"in materia di pubblici concorsi, le commissioni esaminatrici, chiamate a fissare i parametri di valutazione e poi a giudicare su prove di esame o di concorso, esercitano non una ponderazione di interessi, ma un'ampissima discrezionalità tecnica, sulla quale il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è limitato al riscontro del vizio di illegittimità per violazione delle regole procedurali e di quello di eccesso di potere in particolari ipotesi-limite, riscontrabili dall'esterno e con immediatezza dalla sola lettura degli atti (errore sui presupposti, travisamento dei fatti, manifesta illogicità o irragionevolezza); costituiscono, pertanto, espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l'idoneità tecnica, culturale ovvero attitudinale dei candidati, tanto il momento (a monte) dell'individuazione dei criteri di massima per la valutazione delle prove, quanto quello (a valle) delle valutazioni espresse dalla commissione giudicatrice; da ciò discende che sia i criteri di giudizio, sia le valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo se non nei limitati casi in cui l'esercizio del potere discrezionale trasmodi in uno o più dei vizi sintomatici dell'eccesso di potere (irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti), i quali - tipicamente - rappresentano vizi della funzione amministrativa, per essere stato, il potere, scorrettamente esercitato o finalizzato al raggiungimento di finalità estranee a quella della scelta dei soggetti più idonei a ricoprire la funzione"* (Consiglio di Stato sez. V, 24 settembre 2019, n. 6358), nella fattispecie in esame non appare in sé irragionevole (salvo quanto si dirà al successivo § 9.1 con riferimento al profilo della mancata predeterminazione) la scelta della commissione di attribuire, vertendosi in materia di chiamata di professori universitari, un maggior peso all'esperienza accademica piuttosto che a quella libero-professionale, mediante

l'individuazione di punteggi massimi attribuibili all'attività clinica inferiori rispetto a quelli riconoscibili per l'esperienza universitaria. Non si ravvisano profili di irragionevolezza neppure nella concreta attribuzione del punteggio, considerato che al ricorrente, di cui è stata riconosciuta la maggiore esperienza clinica, è stato assegnato un punteggio superiore rispetto a quello attribuito alla controinteressata (due punti a fronte di uno) e tenuto conto che *“è ben possibile per l'interessato - oltre a far valere il rispetto delle garanzie formali e procedurali "strumentali" e gli indici di eccesso di potere - contestare il contenuto della decisione pubblica, ma in tal caso deve accollarsi l'onere di dimostrare che il giudizio di valore espresso dall'Amministrazione sia scientificamente del tutto inaccettabile. Fino a quando invece si fronteggiano soltanto "opinioni" divergenti, il giudice, per le ragioni anzidette, deve dare prevalenza alla posizione espressa dall'organo statale appositamente investito (dalle fonti del diritto e, quindi, nelle forme democratiche) della competenza ad adottare decisione collettive, rispetto alla posizione "individuale" dell'interessato”* (Consiglio di Stato, sez. VI, 14 gennaio 2021, n. 454).

7.4. Infine, premessa la già richiamata elevata discrezionalità delle commissioni giudicatrici nella definizione dei criteri di valutazione, non appare macroscopicamente illogica o irragionevole la previsione di uno specifico punteggio (peraltro esiguo) per l'attività di relatore di tesi di laurea, in quanto congruente con l'impegno didattico richiesto ai candidati.

8. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta di essere stato penalizzato dalla mancata inclusione fra i subcriteri dell'elemento di valutazione relativo al volume e alla continuità della produzione scientifica dei candidati (pure richiamato nel verbale n. 1 e nell'Allegato n. 1.1). La commissione avrebbe infatti omesso di valutare che la produzione del ricorrente, avviata nel 1997, si connota per rilevante continuità e intensità, constando di circa 70 paper e oltre 40 tra volumi e capitoli in volumi, quasi tutti internazionali, mentre la controinteressata vanta appena 33 paper (tra internazionali e nazionali), 4 capitoli in libri internazionali e 7 capitoli in libri in italiano.

8.1. Il motivo, per come formulato, non è meritevole di pregio, anche considerato che il volume e la continuità temporale delle pubblicazioni, valutati non in astratto ma rapportandoli agli anni intercorsi tra la laurea e il giorno di presentazione della domanda, non evidenziano una marcata predominanza di un candidato sull'altro.

9. Con il secondo motivo, espressamente graduato, il ricorrente articola censure idonee ad invalidare l'intera procedura, relative al *modus operandi* della commissione che avrebbe:

a) erroneamente predeterminato i criteri rispetto al bando, che faceva riferimento a *“a) pubblicazioni scientifiche; b) curriculum; c) attività didattica, di ricerca ed eventuali incarichi di responsabilità organizzativa e gestionale”*, mentre nell'allegato n. 1.1 al verbale del 21.9.2020 sono

state individuate 4 macroaree di valutazione <<a) attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche: fino ad un massimo di 48 punti; b) attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti: fino a un massimo di 30 punti; c) attività istituzionali, gestionali ed organizzative in ambito universitario: fino a un massimo di 7 punti; d) curriculum: fino ad un massimo di 15 punti>>, con un'immotivata aggregazione alle pubblicazioni scientifiche dell'attività di ricerca, che invece nel bando risultava associata all'attività didattica e agli incarichi di responsabilità organizzativa e gestionale;

b) omesso di predeterminare i sub-criteri, assenti nell'allegato n. 1.1 al verbale n. 1 del 21.9.2020 e adottati solo dopo l'apertura dei plichi dei candidati, come comprovato dalla circostanza che di essi vi è traccia unicamente nelle schede di valutazione dei due candidati allegare al verbale n. 2; la disaggregazione dei subcriteri avrebbe inoltre ingiustamente penalizzato il ricorrente, mostrando una vettorialità opposta al suo profilo e idonea a giovare alla controinteressata.

9.1. Ritiene il Collegio che il motivo sia fondato con riguardo al profilo sub b), di portata assorbente.

9.2. Dall'esame delle schede di valutazione dei due candidati allegare al verbale n. 2 del 15 ottobre 2020 (cfr. allegato 2.3 "*Scheda dettagliata dei punteggi dei titoli, delle pubblicazioni e del curriculum*") emerge la scissione di ciascuno dei 4 macro criteri (A "Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche", B "Attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti", C "Attività istituzionali, gestionali ed organizzative in ambito universitario", D "Curriculum") in ulteriori sottocriteri (22 in totale), per ciascuno dei quali viene previsto un punteggio massimo assegnabile. Tale ultima circostanza induce a disattendere le difese dell'Università, secondo le quali "*la scheda allegata al verbale n. 2 non è altro che una scheda dettagliata dei punteggi che la Commissione ha attribuito ai candidati, in applicazione dei criteri approvati con il verbale n.1*" e "*nel dettagliare i punteggi attribuiti ai candidati, la Commissione ha operato a garanzia di una maggiore trasparenza della procedura concorsuale*". Ed invero, nel fissare un punteggio massimo attribuibile per ciascun sottoparametro, le schede non assolvevano unicamente alla funzione di rendere agevolmente intellegibile, *ex post*, il punteggio attribuito sulla base di criteri predeterminati *ex ante*; ma rappresentavano una griglia articolata di subcriteri di valutazione, con sottopunteggi massimi assegnabili, vincolanti l'attività valutativa e tuttavia non predeterminati rispetto alla valutazione stessa, poiché le citate schede di valutazione risultano redatte dopo aver preso visione dei nominativi dei candidati (cfr. verbale n. 2 del 15 ottobre 2020, ove si legge: <<*La Commissione ha preso visione dei seguenti nominativi dei candidati, attraverso l'accesso alla piattaforma informatica...Per ciascun candidato viene, quindi, formulato un giudizio individuale e*

collegiale in base ai criteri fissati dalla commissione nel verbale 1 del 21 settembre 2020 (All. 2.3) >>).

9.3. Orbene, è giurisprudenza pacifica quella per cui “i criteri di valutazione della selezione possono essere fissati direttamente dal bando oppure rimessi alla discrezionalità della Commissione esaminatrice, con l'unico vincolo tassativo costituito dal fatto che, in tale ultimo caso, essi devono essere fissati prima dell'avvio delle operazioni valutative, e ciò a garanzia dei principi di trasparenza e di imparzialità dell'azione amministrativa; la predeterminazione dei relativi criteri in un momento antecedente alla valutazione delle prove è volta ad evitare che l'attribuzione del punteggio per i titoli stessi possa essere condizionata dalla previa conoscenza del risultato delle prove precedenti, calibrando i punteggi da attribuire ai singoli candidati” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 2 aprile 2021, n. 4015). La predeterminazione dei criteri è del resto prevista con riferimento alla specifica procedura sia dal bando (art. 9: “La Commissione giudicatrice, nella prima riunione, predetermina i criteri per la valutazione dell'attività didattica, di ricerca ed eventuali incarichi di responsabilità organizzativa e gestionale, del curriculum vitae, e delle pubblicazioni scientifiche presentate nel rispetto degli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale tenendo conto dei criteri secondo quanto riportato all'art 1”) che dal Regolamento di Ateneo per la disciplina del reclutamento dei professori di prima e seconda fascia e di ricercatori a tempo determinato (D.R. 21.11.2013, n. 3434 modificato con D.R. 30.05.2014, n. 1672), il quale all'art. 11, comma 1, prevede che “La Commissione.... predetermina i criteri, con particolare riferimento ai criteri generali di valutazione di cui all'art. 8, comma 1, lett. e), in ordine alla valutazione di: a) pubblicazioni scientifiche; b) curriculum; c) attività didattica, di ricerca ed eventuali incarichi di responsabilità organizzativa e gestionale”.

9.4. La mancata predeterminazione dei subcriteri determina un *vulnus* ai principi di trasparenza e imparzialità che devono presiedere allo svolgimento della procedura comparativa, non sanabile, ad avviso del Collegio, mediante il richiamo ai giudizi individuali e collegiali espressi dai membri della Commissione e agli esiti della valutazione comparativa, anche tenuto conto “del ristretto bacino dei potenziali aspiranti al posto messo a concorso, tutti ampiamente conosciuti o conoscibili anche per la loro attività accademica e bibliografica, in una tipologia concorsuale connotata da una amplissima discrezionalità dell'attività valutativa della Commissione giudicatrice” (TAR Sardegna, 1 ottobre 2020, n. 527).

9.5. Ne discende la fondatezza del ricorso principale e dei motivi aggiunti, a mezzo dei quali sono state reiterate le censure formulate in ricorso.

10. L'accoglimento del ricorso principale per un motivo comportante la necessità della riedizione della procedura conduce, da un lato, al rigetto della domanda risarcitoria formulata dal ricorrente, peraltro non coltivata e sfornita di prova; dall'altro determina l'improcedibilità del ricorso incidentale, diretto a contestare l'illegittima attribuzione dei punteggi.

11. In conclusione, il ricorso principale è fondato e va accolto, così come i motivi aggiunti, con i quali si censurano i medesimi vizi già denunciati con il ricorso principale. Il ricorso incidentale deve essere dichiarato improcedibile.

11.1. Si ravvisano giusti motivi, in ragione della complessità delle questioni trattate, per compensare le spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, accoglie il ricorso principale e i relativi motivi aggiunti nei sensi di cui in motivazione e per l'effetto annulla gli atti impugnati.

Dichiara improcedibile il ricorso incidentale.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 30 giugno 2021 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Pasanisi, Presidente

Pierangelo Sorrentino, Referendario

Anna Saporito, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Anna Saporito

IL PRESIDENTE

Leonardo Pasanisi

IL SEGRETARIO